

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste, 23 gennaio2006 34135 – V.le Miramare, 19 Tel. 040 3775710 Fax 040 3775796

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario

Prot. 2018/PROD.COMM. **Rif**. 0036931/P dd. 20/12/2005

Al Comune di

Alleg.

Oggetto: LL.RR. 14/99 e 29/2005 Commercio su aree pubbliche.

e, p.c.

Alla Direzione Centrale

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, trasmessa dalla Direzione che ci legge per conoscenza con nota prot. 446/1.3.16 (20595) dd. 12 gennaio 2006, sono stati formulati dei quesiti inerenti specifiche problematiche di subingresso nel settore delle aree pubbliche; in proposito la scrivente Direzione ritiene di formulare le precisazioni di cui appresso.

Tanto la L.R. 14/1999 (articolo 6, comma 3), quanto la nuova disciplina di cui alla L.R. 29/2006 (articolo 49, comma 8) sanciscono il divieto di utilizzo contemporaneo da parte del medesimo operatore di più posteggi nell'ambito dello stesso mercato, ad eccezione in particolare dell'ipotesi di <<conferimento d'azienda>> in una società di persone di imprese operanti nello stesso mercato.

Si intende innanzi tutto ribadire che il conferimento d'azienda sussiste quando la società incorpora un'azienda preesistente, o con la fusione, la cui risultante tipica è l'origine di un nuovo soggetto giuridico, oppure senza fusione, quindi con un apporto/conferimento in natura dell'azienda, che viene così inglobata nella società incorporante, la quale però rimane formalmente la medesima (cfr. Tribunale di Udine, sentenza 19 dicembre 1984).

Pertanto, sotto il profilo della possibilità giuridica, la fattispecie risulta nettamente delineata, nel senso che non ogni subingresso può legittimare la deroga al

divieto di utilizzo contemporaneo da parte del medesimo operatore di più posteggi nell'ambito dello stesso mercato, però c'è da sottolineare che la deroga in argomento viene riconosciuta a favore genericamente delle <<società di persone>>.

Si comprendono le perplessità esplicitate nel quesito da parte del Comune in indirizzo, però di fronte alla lettera della legge che sotto questo profilo non dà adito a dubbi, non può compiersi il distinguo tra società in accomandita semplice e società in nome collettivo, per il semplice motivo che la disposizione in argomento, riferendosi genericamente a tutte le società di persone, non lo consente nemmeno a livello interpretativo.

Per quanto concerne inoltre la possibilità di intervento da parte della P.A. nell'istituto del subingresso, a seconda della natura giuridica dell'area <<p>pubblica>>, questo deve ritenersi assolutamente escluso non solo alla luce delle norme che regolano l'istituto in argomento, ma soprattutto perché alla luce della definizione di area pubblica (L.R. 14/1999, articolo 1, comma 2, lettera b, e L.R. 29/2006, articolo 40, comma 1, lettera a) devono in essa astrattamente ricomprendersi pure le aree demaniali diverse da quelle marittime, espressamente citate: la legge infatti si riferisce a <<ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico>>.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr/